



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA NR. 34 del 17/08/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA - ANNO 2020

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 764 del 16 giugno 2020, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2020/2021, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 20 settembre 2020 e che con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la preapertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni 2, 3, 5, 6 e 7 settembre 2020;

Rilevato che durante il mese di settembre il territorio del Comune di Concordia Sagittaria è frequentato da turisti che, usualmente, effettuano escursioni nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari, in particolare la zona di Sindacale e sinistra Lemene;

Considerato, inoltre, l'afflusso di natanti da diporto, che ancora in questi giorni frequentano i canali lagunari, e i ciclo-turisti che utilizzano le strade rurali, in particolare nella zona suindicata;

Ritenuto possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità delle predette attività di svago con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E' VIETATO, per le ragioni in premessa indicate, l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del Comune di Concordia Sagittaria identificato nella zona Sindacale e Sinistra Lemene nel periodo dal 02.09.2020 al 19.09.2020 compreso;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;
- Città Metropolitana di Venezia – Ufficio Caccia;
- Città Metropolitana di Venezia – Polizia Provinciale;
- Comando dei Carabinieri di Portogruaro;
- Stazione Carabinieri Forestale di Portogruaro;
- Comando di Polizia Locale Portogruarese;
- Ambito Territoriale di Caccia n° 1 – Portogruaro;

Che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio online Comunale.

AVVERTE

che Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune (d.P.R. n. 1999 del 24.11.1971);

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo del Comune (Legge 06.12.1971, n. 1034);

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo del Comune.